



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER  
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-98**

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di Luglio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, I.V.A. esclusa – CIG ZC31F594BE

Adottata il 19/07/2017  
Esecutiva dal 31/07/2017

19/07/2017	GAGGERO ANGELA ILARIA
------------	-----------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI  
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-98**

**Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, I.V.A. esclusa – CIG ZC31F594BE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTI:**

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006", limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

**VISTE:**

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

PREMESSO che:

- la legge regionale n. 15/2006 sul diritto allo studio, pone a carico dei Comuni l'onere di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- al fine di garantire concretamente il diritto allo studio, si rende indispensabile provvedere alla regolare manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del Comune stesso;
- in particolare, il servizio di cui sopra riguarda, sia gli ausili funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio da parte degli alunni con disabilità varie (tavoli ad incavo, sedie particolari, ecc.) sia gli ausili molto specifici e/o altamente personalizzati (sistemi di postura, stabilizzatori, sollevatori, lettini fasciatoi, barelle doccia, ecc.);

CONSIDERATO

pertanto, indispensabile, acquisire un servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici sopra individuati;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. n. 227016 del 27/06/2017, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., R.U.P. della procedura di affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, che risulta anche firmataria del presente atto;

VERIFICATO

che il servizio di servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e negli attuali cataloghi MEPA di CONSIP, nonché nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- al fine di assegnare il servizio occorrente alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione, con note prott. nn. 230381, 230420, 230429 e 230574 in data 29/06/2017 custodite agli atti d'ufficio, è stato chiesto un preventivo, rispettivamente, a: OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L., BARBIERI S.R.L., ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L. e OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.;
- i soggetti su indicati sono stati individuati, in funzione del settore di attività svolta dagli stessi, assolutamente pertinente allo specifico servizio richiesto;
- entro il termine di scadenza indicato, ore 18:00 del 11/07/2017, solamente l'Impresa ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L., ha offerto per l'esecuzione del servizio in assoluta conformità a

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

quanto richiesto, il prezzo complessivo di Euro 12.000,00, al netto dell'I.V.A, di cui Euro 1.100,00 per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, compresi nell'anzidetto prezzo offerto;

#### CONSIDERATO

pertanto, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'affidamento diretto all'Impresa ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L., del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici utilizzati dagli alunni disabili, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel documento "Condizioni dell'affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili" e nello schema di contratto trasmessi in allegato alla richiesta di preventivo e allegati al presente provvedimento quali parte integrante dello stesso, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, esclusa I.V.A.;

#### ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

#### PRESO ATTO che:

- occorre provvedere alla revisione, igienizzazione e manutenzione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova prima dell'inizio del prossimo anno scolastico, al fine di garantire l'utilizzo degli stessi in sicurezza da parte degli alunni disabili ai quali sono assegnati;
- la mancata esecuzione in tempo utile delle prestazioni di cui sopra, comporterebbe una notevole criticità circa la frequenza scolastica degli alunni disabili con correlata compromissione del loro diritto allo studio;
- a seguito delle risultanze della procedura di affidamento sono già state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all'accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Affidataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non conciliabile con l'urgenza di avviare il servizio;

#### RITENUTO

pertanto, di procedere all'affidamento del servizio anche se non si dispone di tutti gli esiti dei controlli di cui sopra, stabilendo di procedere alla revoca dell'affidamento ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

#### STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione avente ad oggetto un servizio analogo a quello in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

#### DATO ATTO

ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa per il servizio in questione è da riferirsi ad attività istituzionali come meglio indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa di:

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., all'Impresa ORTOPEDIA LA RIMESSA S.R.L., con sede in Genova GE – Piazza della Vittoria 14/16/A - CAP 16121, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02258780994, codice beneficiario 54237, il servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici in uso agli alunni disabili, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, I.V.A. esclusa, come da preventivo presentato dall'Impresa, custodito agli atti d'ufficio;
- 2) di dare atto che l'Impresa affidataria ha dichiarato di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel documento "Condizioni dell'affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili" e nello schema di contratto trasmessi in allegato alla richiesta di preventivo e allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del medesimo, di accettarle incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di dare atto che, in oggi, il servizio di cui al precedente punto 1) non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e negli attuali cataloghi MEPA di CONSIP, nonché nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 6) di procedere alla revoca del presente provvedimento ovvero alla risoluzione del contratto in danno dell'Impresa affidataria, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovessero emergere a carico dell'Affidataria stessa irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 7) di procedere, fatta salva la condizione risolutiva di cui al precedente punto ed espletati tutti gli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia, alla stipulazione del contratto per l'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, nella forma della scrittura privata in forma elettronica, con registrazione in caso d'uso;
- 8) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 9) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 14.640,00 (IMP.2017.8545)**, di cui imponibile Euro 12.000,00 più I.V.A. 22% pari ad Euro 2.640,00, **in ambito istituzionale**, al capitolo 17162 del Bilancio 2017 c.d.c. 1160, "Acquisizione di servizi per disabili", PdC 1.3.2.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- 10) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 9) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-98  
AD OGGETTO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Impresa Ortopedia La Rimessa S.r.l. del servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 12.000,00, I.V.A. esclusa – CIG ZC31F594BE

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA  
DIREZIONE SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI

# CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUSILI AD USO DEGLI ALUNNI DISABILI

## 1 - Oggetto

Servizio di manutenzione e gestione degli ausili terapeutici di proprietà del Comune di Genova assegnati agli alunni disabili, iscritti nelle scuole cittadine. Il servizio prevede le seguenti attività:

- **Manutenzione straordinaria degli ausili:**  
interventi vari (gonfiaggio gomme, sostituzione viti pezzi ecc.) e quant’altro permetta l’utilizzo in sicurezza degli ausili presenti nelle scuole. Adeguamento alla crescita regolazioni varie.
- **Manutenzione ordinaria:**  
interventi di manutenzione ordinaria/verifiche di sicurezza effettuati una volta all’anno, ad inizio anno scolastico, su circa n. 8 sollevatori presenti presso le sezioni di Polo gravi e circa 5 montascale presenti nelle sedi scolastiche di cui verrà fornito elenco dall’ufficio interessato.
- **Trasporto ausili:**  
da effettuarsi quando non è possibile attuare interventi di riparazione o manutenzione in loco, ad inizio anno scolastico per gli alunni che passano ad altro grado di istruzione, per trasferimento in altra sede ecc., spostamenti alla sedi individuate per il servizio estivo, ritiro di ausili giacenti presso le sedi scolastiche non più in uso.
- **Pulizia e disinfezione:**  
attività da eseguire al termine di ogni intervento di manutenzione e trasporto.
- **Magazzino:**  
Ritiro di tutti gli ausili presenti presso l’attuale magazzino e deposito presso un magazzino di circa mq 60 in buone condizioni igieniche messo a disposizione dall’Impresa assegnataria.
- **Inventario:**  
L’Impresa assegnataria deve gestire l’inventario di tutti gli ausili presenti nel magazzino e di quelli in dotazione agli alunni, aggiornando un file che dovrà essere sempre a disposizione del Comune e dove devono essere indicate tutte le consegne, i ritiri e le rottamazioni che verranno effettuati sulla base degli ordini dati dal Comune secondo modalità concordate direttamente con l’ufficio interessato. Ad ogni ausilio dovrà essere assegnato un numero di inventario progressivo, tale numero dovrà essere riportato nel suddetto file. A seguito di ogni intervento e/o ritiro sull’ausilio dovrà essere collocata una targhetta riportante la dicitura Comune di Genova e il numero di inventario.



#### **- Consulenze:**

il Comune potrà richiedere all'Assegnataria specifica consulenza in rapporto alla gestione complessiva del servizio e dei singoli ausili.

Il numero totale di interventi delle varie tipologie (manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria spostamenti/ritiri rottamazione, consulenze per supporto all'ufficio), può indicativamente essere quantificato in circa 100 (cento) interventi da eseguirsi nel periodo di validità contrattuale (dodici mesi).

Il servizio inoltre è comprensivo dell'aggiornamento del file inventario.

Il Comune fornirà l'elenco delle sedi presso cui dovranno essere eseguiti gli interventi; fornirà, altresì, il file inventario degli ausili assegnati agli alunni, che verosimilmente potrà risultare non completamente esaustivo e che, pertanto, dovrà essere aggiornato e implementato nel corso dell'esecuzione del servizio assegnato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite al successivo punto 5.

## **2 - Importo**

L'importo massimo di spesa stabilito per l'esecuzione del servizio in oggetto, è pari ad **Euro 14.754,10** I.V.A. 22% esclusa.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutte le spese per il servizio e di tutte le prestazioni richieste al successivo punto 5, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa assegnataria.

Il servizio sarà affidato "a corpo" pertanto, agli effetti del pagamento dello stesso, aumenti o diminuzioni del numero complessivo di interventi previsti entro il 10% non comporteranno modifiche dell'importo dovuto. In caso di aumenti oltre il 10% il Comune corrisponderà un pagamento "a misura" degli interventi eccedenti, sulla base del prezzo unitario definito dal rapporto tra valore offerto e numero presunto di interventi richiesti al precedente punto 1.

In caso di diminuzioni oltre il 10% l'Impresa assegnataria applicherà al Comune una riduzione del pagamento dovuto calcolata sul numero di interventi non effettuati fino alla concorrenza della soglia sopraindicata moltiplicato il valore unitario come sopra definito.

In relazione al presente servizio, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché la modalità di esecuzione del servizio prevista, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Assegnataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Assegnataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## **3 – Durata e forma del contratto**

Il contratto avrà validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data della stipulazione dello stesso.

Il contratto, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Tutte le spese, tasse ed imposte, inerenti e conseguenti il contratto, anche se non richiamate espressamente nel presente documento, sono a totale carico dell'Impresa assegnataria.

## **4 - Cauzione definitiva**

L'Impresa risultata assegnataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di offerta con un con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'assegnazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'assegnazione del servizio.

## **5 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio dovrà essere eseguito come segue:

Le richieste di intervento saranno predisposte su apposito Modello (Allegato A) e inviate all'Impresa assegnataria dall'Ufficio Sostegno alla Disabilità. L'Impresa assegnataria dovrà stampare n. 2 copie del modello "ALLEGATO A", trasmesso a corredo del presente documento: una copia dovrà essere lasciata a scuola con indicazione dell'intervento eseguito, l'altra, datata e firmata dalla scuola, dovrà pervenire all'Ufficio Sostegno alla Disabilità.

L'Impresa assegnataria dovrà:

- intervenire entro 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, fatti salvi i casi particolarmente urgenti, specificamente segnalati, il cui termine d'intervento è ridotto a 24 ore;
- informare l'Ufficio Sostegno alla disabilità della chiusura di ogni singolo intervento.

Gli standard qualitativi della riparazione dovranno attestarsi sempre e comunque sui massimi livelli di sicurezza.

Nel caso in cui non si ravveda la possibilità di ripristinare la piena funzionalità dell'ausilio, secondo le prescritte condizioni di sicurezza, l'Impresa assegnataria dovrà predisporre una relazione tecnica ai fini della rottamazione.

Ove possibile, gli interventi di riparazione devono essere effettuati direttamente sul posto per ridurre i tempi di attesa e contenere i costi del servizio. Nel caso in cui l'intervento di riparazione/adeguamento dell'ausilio preveda tempi lunghi (oltre dieci giorni) derivanti, ad esempio, dal reperimento di uno o più pezzi di ricambio, l'Impresa assegnataria è tenuta a fornire, compatibilmente con i bisogni dell'alunno interessato, un ausilio in comodato d'uso. Al termine della riparazione, l'Assegnataria dovrà effettuare la disinfezione e la verifica della funzionalità e perfetta efficienza dell'attrezzatura. Per quel che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria su montascale e sollevatori l'Impresa assegnataria dovrà rilasciare apposita relazione datata e firmata.

## **6 - Garanzia**

L'Impresa assegnataria dovrà farsi carico di eventuali danni e/o malfunzionamenti causati agli ausili o a parti di essi durante l'esecuzione delle operazioni di assistenza tecnica.

## **7 - Obblighi dell'Impresa assegnataria**

L'Assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del D.Lgs. medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Assegnataria di:

- effettuare il servizio in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio assegnato;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere, qualora il Comune evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio, all'adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- garantire il rispetto dei tempi di esecuzione del servizio stabiliti al precedente punto 5;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune di Genova od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione del servizio.

## **8 -Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa assegnataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, dovessero emergere delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente documento, l'Impresa assegnataria dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate nel termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data della contestazione effettuata dal Comune di Genova tramite PEC.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune di Genova od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune di Genova, accertata la regolare esecuzione del servizio attraverso le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

## **9 – Penali**

In caso di esecuzione del servizio non in assoluta conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa assegnataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa assegnataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

In particolare, il Comune, si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

- € 20 per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata nel presente documentocapitolato per gli interventi di manutenzione a far data dall'invio del modulo di richiesta dell'intervento;
- € 80 mancata esecuzione di pulizia e disinfezione degli ausili al termine dell'intervento di manutenzione/trasporto;
- € 80 mancata consegna alla scuola della copia del modulo Allegato A attestante avvenuto intervento;
- € 80 mancato aggiornamento dell'inventario e/o mancata apposizione della relativa targhetta sugli ausili;
- € 100 mancata presentazione della relazione e rispetto della tempistica per gli interventi di manutenzione ordinaria (sollevatori, montascale).

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

## **10 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa assegnataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Assegnataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Assegnataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

## **11 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'Assegnataria si sia trovata, al momento dell'assegnazione del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato assegnato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

## **12 – Pagamenti**

L'Impresa assegnataria dovrà inviare con una cadenza bimestrale, a fronte del servizio regolarmente eseguito, la relativa fattura, intestata all' Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il seguente **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto **CODICE UNIVOCO UFFICIO**, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G e il numero d'ordine.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche qualora non contengano i seguenti dati: il **CIG** e il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico. La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento di ciascuna fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e del rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura.

La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...". Inoltre, secondo quanto previsto al comma 5 bis dell'anzidetto art. 30 del Codice dei Contratti "... in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

## **13 - CLAUSOLA CONVENZIONE CONSIP**

L'Amministrazione, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione congrua alla tipologia ed alle condizioni del servizio in oggetto, si riserva di:

- a) chiedere, in caso di attivazione della convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento o nelle more della stipulazione del contratto, all'Impresa, in funzione dell'entità

dell'offerta, l'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento e alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP, senza che l'Impresa offerente abbia nulla a che pretendere per la mancata stipulazione del contratto;

- b) di stabilire, una condizione risolutiva del contratto da valersi, solo nella fase che precede l'invio dell'ordinativo, nel caso l'Impresa contraente non si assoggetti all'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP attivata dopo la stipula del contratto stesso.

#### **14 – Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

#### **15 - Foro competente**

Per le eventuali controversie in ordine all'esecuzione della prestazione in oggetto è competente esclusivamente il Foro di Genova.

#### **16 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa "....." per l'e-  
secuzione del servizio di manutenzione e prestazioni correlate per gli ausili terapeutici asse-  
gnati agli alunni disabili iscritti nelle scuole cittadine - CIG .....

\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*§\*\*\*

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GE-  
NOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Ge-  
nova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da  
....., nato a ..... il ....., do-  
miciliata presso la sede Comunale, nella qualità di Dirigente del Settore Gestione Servizi  
per l'Infanzia e la Scuola dell'Obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili

e

l'Impresa ".....", nel seguito  
per brevità richiamata semplicemente come "Impresa", con sede in ....., Via  
..... n. .... - C.A.P. ....., codice fiscale e partita  
I.V.A. ...., rappresentata da  
....., nato a ..... il  
....., codice fiscale .....

Premesso che con determinazione dirigenziale n....., esecutiva ai sensi di legge  
è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti  
del servizio in oggetto all'Impresa .....

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed  
in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale:

**Articolo 1. Oggetto del contratto** - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le veri-  
fiche relative all'accertamento dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.  
50/2016, affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta il servizio di manutenzione e

prestazioni correlate per gli ausili terapeutici assegnati agli alunni disabili iscritti alle scuole cittadine, meglio individuato al punto 1 del documento “Condizioni dell’affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili” trasmesso all’Impresa unitamente alla richiesta di preventivo e che si richiama quale parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato.

**Articolo 2. Durata del contratto** - Il presente contratto ha validità di dodici mesi a decorrere dalla data di stipulazione del medesimo.

**Articolo 3. Importo del contratto** - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro .....  
(.....), oneri fiscali esclusi. Nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Affidataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto senza che l’Affidataria possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto** – Il servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall’Impresa sotto l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal documento “Condizioni dell’affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili” così come richiamato al precedente art. 1, le Parti si obbligano a fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e dal Regolamento a Disciplina Contrattuale del Comune di Genova approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 medesimo e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.



**Articolo 5. Verifica di conformità** - Il Comune procederà a verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nelle già richiamate “Condizioni dell’affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili”. Effettuate con esito positivo le verifiche del caso, il Comune rilascerà l’attestazione di regolare esecuzione del servizio.

**Articolo 6. Pagamenti** – Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite al punto 12 delle “Condizioni dell’affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili”.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il

**CIG** attribuito al servizio oggetto del presente contratto è .....

Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Impresa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d’ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: 2E-K2I5. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata all’Esecutrice via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall’Impresa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” **mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera “S”**, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo “Norma Rif”. **La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.**

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso

..... - Agenzia n. ....di ..... - Codice IBAN

..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

- ....., nat. a ..... il ....., codice fiscale .....
- ....., nat. a ..... il ....., codice fiscale .....

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa

non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

**Articolo 7. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva** – Secondo quanto previsto al punto 6 del documento “Condizioni dell'affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili”, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali l'Impresa ha corrisposto la cauzione tramite polizza fideiussoria.

**Articolo 8. Penali** - Il Comune, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto al punto 9 del documento “Condizioni dell'affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili”.

**Articolo 9. Clausola risolutiva espressa** - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie previste al punto 11 del documento “Condizioni dell'affidamento del servizio di manutenzione ausili ad uso degli alunni disabili” e che si considerano riportate, tutte, nel presente articolo anche se materialmente non trascritte; inoltre, procederà alla risoluzione del contratto in caso di transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente.

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri

prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

**Articolo 10 – Controversie.** Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

**Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.** Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986, è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del rappresentante di questa Civica Amministrazione. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 2 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti d'ufficio.

L'Impresa

La Stazione Appaltante